

Responsabilità amministrativa delle società

## Modelli organizzativi obbligatori ed auto-validati: evoluzione eteronoma del D.Lgs. n. 231/2001

di Sandro Bartolomucci

Prendendo spunto da alcune recenti prescrizioni del Regolamento Mercati di Borsa Italiana s.p.a. attuative, nell'ambito delle quotate al Segmento Star, del disposto del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, l'Autore ne rileva alcune anomalie e svolge una disamina critica intorno all'azione di autorganizzazione e di adeguamento degli assetti di *governance* degli enti collettivi. Viene posto in risalto un quadro disarticolato in cui, da una parte, la non agevole riconducibilità ad un organico Modello di organizzazione, gestione e controllo, e dall'altra, interventi attuativi settoriali e talora discutibili novellazioni del D.Lgs. n. 231, minano la sistematicità e coerenza di un impianto (*ab origine*) autonomo ed autoreferenziale.

Le note minime svolte nel seguito prendono spunto dalla recente scadenza del termine legale per l'adozione obbligatoria del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, posta da Borsa Italiana S.p.a. quale (nuovo ed ulteriore) requisito per l'ammissione al Segmento Star.

Parliamo del Regolamento Mercati (con collegate Istruzioni) portante le modifiche deliberate da Borsa Italiana già il 21 dicembre 2006 ed approvato da Consob con delibera n. 15786 del 27 febbraio 2007.

La prescrizione di natura regolamentare, di contenuto certamente innovativo, ancorché di settore, è sintomatica di un anomalo *trend* evolutivo del D.Lgs. n. 231/2001, segnato da frequenti interventi legislativi che per particolarismo, eterogeneità, episodicità, alimentano un pericoloso *deficit* sistematico. Con conseguenti problematiche ermeneutiche ed applicative.

Il Regolamento (in vigore dal 26 marzo 2007) ha fissato, all'art. 2.2.3, tra i requisiti richiesti per ottenere la qualifica di Star l'«aver adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 231/2001» (comma 3, lett. k); il successivo art. 2.2.3 bis ha posto quale termine di adeguamento la recente data del 31 marzo 2008.

Giova ricordare che il Segmento Titoli con Alti Requisiti - «S.T.A.R.» del mercato azionario è contraddistinto da società di medie dimensioni con capitalizzazione non inferiore a 40 milioni e non superiore a 1000 milioni di euro, le quali si conformano (su base volontaria) a più rigorosi requisiti afferenti liquidità, trasparenza informativa e *governance*, idonei ad assicurare un alto *standard* di serietà ed affidabilità nella gestione d'impresa.

Proprio la condizione di eccellenza di tali società (nazio-

nali e di diritto estero) giustifica la prescrizione, tra i molteplici requisiti condizionanti l'ottenimento della qualifica, dell'adozione (vedremo, con relativo obbligo di attestazione) di un *Compliance Company Program* ordinato all'azione penal preventiva dei reati di cui al catalogo mobile del D.Lgs. n. 231, nonché un ottimale assetto di *governance* aziendale e di corretta ed etica gestione d'impresa (1).

Se tale precetto appare coerente nell'intento, e condivisibile nel risultato, certamente introduce un atipico vincolo obbligatorio che, pur preordinato alla qualificazione di una tipologia definita e circoscritta di imprese, disattiva proprio nei confronti di esse l'operatività di quella *moral suasion* (2) che il D.Lgs. cit. intende esercitare nei confronti di ciascun ente collettivo, perché valuti liberamente l'opportunità di assumere un impianto organizzativo e gestionale per la profilassi dei reati economici.

La doverosità - che promana da un provvedimento legislativo di rango primario, qual'è il regolamento di Borsa Italiana, approvato dalla Consob - dell'assunzione del Modello si configura in termini di *conditio sine qua non* rispetto alla qualificazione: in caso di difetto, la società

### Note:

(1) Alla presumibile obiezione circa il limitato impatto delle novità in esame ad un ambito settoriale, può replicarsi che la prescrizione regolamentare di Borsa Italiana, oltre al rilievo intrinsecamente innovativo, interessa comunque un campione crescente (ad oggi) di circa 77 società azionarie emittenti.

(2) Scelta di politica legislativa, *in primis*, del legislatore comunitario, dettata dalla presa d'atto dell'inanità dell'azione pubblica di repressione della criminalità organizzata in un mercato globalizzato e della necessità di coinvolgere nell'azione prevenzionale anche gli stessi operatori economici.